

Circolare 2013/2 Facilitazioni SST

Facilitazioni temporanee nel Test svizzero di solvibilità (SST)

Riferimento: Circ. FINMA 2013/xy «Facilitazioni SST»
 Data: 6 dicembre 2012
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2013
 Ultima modifica: 6 dicembre 2012
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 29
 LSA art. 9 cpv. 2, 22, 46, 51
 OS art. 2, 22, 41-53, 96, 198-202 e allegati 2 e 3

Destinatari																						
LBCR			LSA			LBVM		LICOI						LRD		Altri						
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzioni di fondi	SICAV	Società in accomandita per	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
			X	X																		

I. Oggetto	nm.	1-2
II. Campo di applicazione	nm.	3-4
III. Definizioni	nm.	5-9
A. Curva dei rendimenti risk-free e a rischio	nm.	5-6
B. SST agevolato	nm.	7
C. Nuovi affari e affari in portafoglio	nm.	8-9
IV. Facilitazioni in relazione all'attualizzazione mediante una curva dei tassi a rischio	nm.	10-42
A. Aspetti formali	nm.	10-17
a) Possibilità di scelta della singola impresa di assicurazione	nm.	10-12
b) SST di gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi	nm.	13
c) Valute	nm.	14
d) Rapporto SST	nm.	15
e) Perdite soggette a obbligo di notifica	nm.	16-17
B. Determinazione delle curve dei rendimenti risk-free	nm.	18-19
C. Determinazione delle curve dei rendimenti a rischio	nm.	20-22
D. Rappresentazione della facilitazione nel SST di un'impresa di assicurazione	nm.	23-42
a) Effetto a livello di capitale sopportante il rischio; nessun effetto a livello di migliore valore di stima degli obblighi attuariali	nm.	23-27
b) Differenziazione tra affari in portafoglio e nuovi affari; limitazione dell'agevolazione agli affari in portafoglio	nm.	28-30
c) Nessun effetto sull'importo minimo	nm.	31
d) Nessun effetto sugli attivi e sull'altro capitale di terzi	nm.	32-34
e) Nessun effetto a livello di capitale previsto	nm.	35-38

f)	Rappresentazione dei risultati del calcolo per il SST non agevolato	nm.	39-42
V.	Facilitazioni nel concetto di soglie d'intervento	nm.	43-49
A.	Pagamenti di dividendi ed eccedenze	nm.	45-46
B.	Nuovi affari e rinnovi	nm.	47-48
C.	Proroga del termine per il rientro dalla zona gialla a quella verde	nm.	49
VI.	Entrata in vigore	nm.	50

I. Oggetto

Ai sensi dell'Allegato 3 punto 3 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), in un contesto caratterizzato da tassi d'interesse straordinariamente bassi la FINMA può ammettere nel Test svizzero di solvibilità (SST) anche curve dei rendimenti diverse da quelle prive di rischio (risk-free) per l'attualizzazione degli obblighi esistenti. 1

Alla luce della difficile situazione economica attuale, caratterizzata dal perdurare di tassi d'interesse straordinariamente bassi, con la presente Circolare la FINMA si avvale della suddetta competenza ammettendo anche l'impiego di curve di rendimento di titoli con rischio di controparte nella determinazione del valore attuale. Per le imprese di assicurazione che applicano tale modalità di sconto, questo provvedimento costituisce una facilitazione ai fini SST. La FINMA attenua inoltre temporaneamente il concetto di soglie di intervento. 2

II. Campo di applicazione

La presente Circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione, ai gruppi assicurativi e ai conglomerati assicurativi soggetti all'obbligo SST, di seguito indicati collettivamente come imprese di assicurazione. 3

La validità della presente Circolare è limitata agli anni compresi tra il 2013 e il 2015 e concerne pertanto soltanto i calcoli SST con un giorno di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. La Circolare FINMA 08/44 «SST» resta in vigore, ma le disposizioni della presente Circolare sono preminenti su di essa. 4

III. Definizioni

A. Curva dei rendimenti risk-free e a rischio

Una curva dei rendimenti viene definita risk-free laddove essa non comporti alcun rischio di controparte. Di norma sono considerati privi di rischio gli interessi derivanti dai prezzi e dai rendimenti di obbligazioni di stato dotate di rating AAA. I tassi privi di rischio possono essere derivati anche da altri strumenti finanziari; in questo caso è tuttavia necessario rimuovere con un'apposita procedura la componente di rischio presente nei dati iniziali. 5

Tutte le curve dei rendimenti di titoli obbligazionari che non sono privi di rischio vengono definite come curve dei rendimenti a rischio. 6

B. SST agevolato

Il SST di un'impresa di assicurazione viene definito come agevolato quando questo fa uso 7

della curva dei rendimenti a rischio.

C. Nuovi affari e affari in portafoglio

I nuovi affari ai sensi della presente Circolare sono quelli avviati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2013. Tutte le altre attività sono considerate come affari in portafoglio. 8

Per i rinnovi nell'ambito delle attività LPP, le imprese di assicurazione hanno tuttavia libertà di scelta circa la metodologia da applicare. I rinnovi possono cioè essere classificati dalle imprese di assicurazione sia come nuovi affari, sia come affari in portafoglio. 9

IV. Facilitazioni in relazione all'attualizzazione mediante una curva dei tassi a rischio

A. Aspetti formali

a) Possibilità di scelta della singola impresa di assicurazione

Ogni impresa di assicurazione ha facoltà di avvalersi ai fini SST della facilitazione derivante dall'impiego di una curva dei rendimenti a rischio. L'impresa di assicurazione che si avvale di questa agevolazione è tenuta a comunicarlo alla FINMA nel rapporto SST. Una richiesta formale non è necessaria. 10

La possibilità di scelta è data per ognuno dei tre anni civili 2013, 2014 e 2015 separatamente; nel corso di un singolo anno civile non sono tuttavia ammessi cambiamenti nella variante scelta. 11

Qualora un'impresa di assicurazione opti per la facilitazione, i risultati dell'SST agevolato, fatte salve eventuali correzioni da parte della FINMA, costituiscono i risultati SST validi per l'impresa di assicurazione in questione. 12

b) SST di gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi

La facilitazione risultante tramite l'impiego di curve dei rendimenti a rischio è possibile non solo per le imprese di assicurazione indipendenti, bensì anche per i gruppi e i conglomerati assicurativi, benché in questo caso tale opzione sia vincolante per tutte le unità SST ad essi afferenti: in altre parole, la facilitazione deve essere applicata contemporaneamente in nessuna o in tutte le unità SST di appartenenza (unità giuridiche e/o cluster). A tale scopo, il SST del singolo gruppo assicurativo e/o del singolo conglomerato assicurativo non deve essere necessariamente conforme al SST individuale delle imprese appartenenti al gruppo e/o al conglomerato stesso. 13

c) Valute

Nel caso un'impresa di assicurazione ricorra alla facilitazione, l'opzione si applica a tutte le valute in cui l'impresa stessa detiene obblighi attuariali. 14

d) Rapporto SST

Qualora un'impresa di assicurazione ricorra alla facilitazione, essa è tenuta a riportare nel proprio rapporto SST i relativi calcoli, indicando esplicitamente quale curva dei rendimenti a rischio è stata utilizzata. 15

e) Perdite soggette a obbligo di notifica

I valori SST indicati nei nn. 184-187 della Circ. FINMA 08/44 per le perdite soggette a obbligo di notifica si riferiscono alla versione del SST (agevolata o non agevolata) in vigore al momento in cui si verifica la perdita stessa. 16

Sulla base del nn. 183 della Circ. FINMA 08/44, le perdite sono definite come variazioni di valore registrate in base alla valutazione di mercato del bilancio economico complessivo. La variazione del capitale sopportante il rischio che risulta dal passaggio da un SST agevolato a un SST non agevolato non è considerata come perdita soggetta a obbligo di notifica. 17

B. Determinazione delle curve dei rendimenti risk-free

La FINMA mette a disposizione le curve dei rendimenti risk-free per le valute CHF, EUR, GBP, USD e JPY. 18

Qualora l'impresa di assicurazione detenga obblighi in valute per le quali la FINMA non pubblica curve dei rendimenti risk-free, l'impresa è tenuta a calcolare tali curve e a dichiararle alla FINMA. 19

C. Determinazione delle curve dei rendimenti a rischio

La FINMA predispose le curve dei rendimenti a rischio per le valute CHF, EUR, GBP, USD e JPY. 20

In relazione alle valute per le quali la FINMA non pubblica curve dei rendimenti a rischio, la FINMA stessa può parimenti indicare i metodi nonché i principi di parametrizzazione e base dei dati necessari al fine di determinare le curve dei rendimenti a rischio. Questi metodi e principi relativi alla parametrizzazione e alle basi dei dati devono essere tenuti in considerazione da parte delle imprese di assicurazione nella definizione delle curve dei rendimenti a rischio. 21

Anche in assenza delle disposizioni suindicate, i metodi, le parametrizzazioni e le basi dei dati utilizzati nonché le risultanti curve dei rendimenti a rischio devono essere comunicati 22

alla FINMA.

D. Rappresentazione della facilitazione nel SST di un'impresa di assicurazione

a) **Effetto a livello di capitale sopportante il rischio; nessun effetto a livello di migliore valore di stima degli obblighi attuariali**

La facilitazione derivante dall'impiego di curve dei rendimenti a rischio deve essere riportata nel capitale sopportante il rischio (CSR) al giorno di riferimento del SST. Il CSR in un SST agevolato (\widetilde{CSR}) viene pertanto calcolato come somma del capitale di base (CB), del capitale complementare (CC, laddove questo possa essere computato ai sensi dell'OS e della Circ. FINMA 08/44) e dell'effetto dell'agevolazione (A): 23

$$\widetilde{CSR} = CB + CC + A.$$

Il valore dell'agevolazione A è definito come la differenza 24

$$A = BE - \widetilde{BE}$$

dei due valori BE e \widetilde{BE} , che rappresentano i migliori valori di stima scontati degli obblighi attuariali per il portafoglio di attività. Il primo termine è scontato con una curva dei rendimenti risk-free, il secondo con una curva dei rendimenti a rischio. Il termine di agevolazione è tipicamente positivo, e il capitale sopportante il rischio agevolato risulta quindi superiore al suo valore originario, in quanto i tassi d'interesse di titoli obbligazionari rischiosi sono di norma più elevati rispetto a quelli privi di rischio.

Il migliore valore di stima degli obblighi attuariali ottenuto da una curva dei rendimenti a rischio (\widetilde{BE}) costituisce nel SST agevolato un valore ausiliario per la determinazione del termine di agevolazione A. Tale valore di stima non ricorre peraltro in nessun altro contesto: non costituisce parte integrante né del bilancio SST, né del valore di mercato degli obblighi; in particolare, quest'ultimo è dato dalla somma di BE e dell'importo minimo. 25

Le riserve per la previdenza del personale di cui al nm. 40 dell'Allegato 1 alla Circ. FINMA 08/44 non costituiscono parte integrante degli obblighi attuariali e non rientrano pertanto nella determinazione del termine di agevolazione A. 26

Il capitale di base e il capitale complementare non sono interessati dall'impiego della curva dei rendimenti agevolata, ovvero sono numericamente identici al valore riportato in un SST condotto in maniera non agevolata. Lo stesso principio trova applicazione per il migliore valore di stima degli obblighi, che parimenti non subisce alcuna variazione. L'effetto dell'agevolazione dovuto all'attualizzazione effettuata con un'altra curva dei rendimenti risulta solo nel termine A per il calcolo del capitale sopportante il rischio, ed incide pertanto direttamente sul capitale. 27

b) Differenziazione tra affari in portafoglio e nuovi affari; limitazione dell'agevolazione agli affari in portafoglio

La facilitazione, ovvero la differenza tra valore a rischio e valore risk-free degli obblighi attuariali, è limitata esclusivamente agli affari in portafoglio. 28

Per gli obblighi derivanti dalle attività di assicurazione e di riassicurazione contro i danni, l'impresa di assicurazione può trattare in maniera agevolata la componente cui il sistema di contabilizzazione dell'impresa stessa attribuisce una data antecedente al 1° gennaio 2013. 29

Il principio di significatività ai sensi dei nm. 26 e 27 della Circ. FINMA 08/44 può essere applicato nella scelta della curva dei rendimenti per la valutazione dei nuovi affari. Le imprese di assicurazione che optano per la facilitazione nel SST e si avvalgono del principio di significatività sono tenute a pubblicare le rispettive analisi nel rapporto SST. 30

c) Nessun effetto sull'importo minimo

Analogamente al migliore valore di stima degli obblighi attuariali, il valore dell'importo minimo resta invariato rispetto al SST non agevolato. L'importo minimo è il valore attuale dei costi di capitale relativi ai capitali sopportanti il rischio da detenere negli anni futuri. Il valore attuale viene definito mediante la curva dei rendimenti risk-free. I capitali sopportanti il rischio da detenere permangono su un livello pari a quello del SST non agevolato, in quanto il capitale previsto nel SST agevolato non differisce da quello nel SST non agevolato. 31

d) Nessun effetto sugli attivi e sull'altro capitale di terzi

Gli attivi di un bilancio SST non sono influenzati dal fatto che venga impiegata una curva dei rendimenti a rischio anziché una curva dei rendimenti risk-free. Questi valori restano conformi ai valori di mercato. 32

Analogamente agli attivi, le posizioni di capitale di terzi oltre gli obblighi attuariali non sono influenzate dal fatto che venga impiegata una curva dei rendimenti a rischio anziché una curva risk-free. In questa categoria rientrano anche gli accantonamenti per la previdenza del personale. 33

La facilitazione nel capitale sopportante il rischio deriva pertanto soltanto dagli obblighi attuariali. 34

e) Nessun effetto a livello di capitale previsto

La facilitazione conseguente all'impiego della curva dei rendimenti a rischio produce i propri effetti esclusivamente sul capitale sopportante il rischio, ma non sul capitale previsto (CP). 35

Il capitale previsto (CP) è composto dall'*expected shortfall* del rischio su un anno e 36

dall'importo minimo su un anno scontato al giorno di riferimento (Circ. FINMA 08/44, nm. 20 e 21):

$$CP = \frac{\text{Importo minimo}_1}{1 + r_0} - ES \left[\frac{CSR_1}{1 + r_0} - CSR_0 \right]$$

L'affermazione secondo cui il capitale previsto non è influenzato dalla variazione della curva dei rendimenti implica i seguenti due punti: 37

- in primo luogo il tasso di sconto r_0 , con il quale i valori di fine anno (Importo minimo₁ e CSR₁) vengono scontati al giorno di riferimento del SST t_0 (cioè per lo più all'inizio dell'anno), è come nel SST non agevolato il tasso d'interesse risk-free a un anno.
- in secondo luogo, poiché il capitale sopportante il rischio al giorno di riferimento (CSR₀) viene modificato per il termine di agevolazione A, deve essere apportata un'apposita correzione deterministica nei valori stocastici del capitale sopportante il rischio per fine anno (CSR₁). Tale correzione è la seguente:

$$\overline{CSR}_1 = CSR_1 + A \cdot (1 + r_0)$$

Gli scenari per il SST agevolato devono quindi essere valutati e trattati in modo analogo al SST non agevolato. 38

f) Rappresentazione dei risultati del calcolo per il SST non agevolato

A scopo informativo e per motivi di trasparenza, alla FINMA devono essere altresì trasmessi i risultati relativi ai calcoli per il SST non agevolato. 39

Poiché gli effetti dell'agevolazione si ripercuotono solo ed esclusivamente sul capitale sopportante il rischio, il SST non agevolato è rappresentabile con mezzi molto semplici. 40

Il bilancio SST del SST agevolato e quello del SST non agevolato sono identici, in quanto in entrambi i casi le posizioni di bilancio vengono valutate allo stesso modo.

Ai fini della rappresentazione del SST non agevolato nel foglio dei dati fondamentali, è sufficiente che questo venga ampliato di tre righe, che nella fattispecie sono: 41

- Termine di agevolazione A
- Il capitale sopportante il rischio (CSR) agevolato e il CSR non agevolato sono riportati in due righe distinte.
- Il quoziente SST viene calcolato e riportato una volta con il CSR agevolato e una volta con il CSR non agevolato.

Nel rapporto SST devono essere tenuti in considerazione 42

- sia il capitale sopportante il rischio agevolato e il quoziente SST agevolato,
- sia il capitale sopportante il rischio non agevolato e il quoziente SST non agevolato.

V. Facilitazioni nel concetto di soglie d'intervento

Il concetto di soglie d'intervento illustrato nell'Allegato 4 della Circ. FINMA 08/44 «SST» comprende quattro zone per i possibili quozienti SST. Un'impresa di assicurazione si trova nella zona verde se il suo quoziente SST risulta pari ad almeno il 100%. L'impresa si colloca invece nella zona gialla se il quoziente è compreso tra l'80% e il 100%. La zona arancione si estende tra il 33% e l'80%, mentre al di sotto di essa si trova la zona rossa. 43

La presente Circolare modifica il concetto di soglie d'intervento nei tre seguenti punti: 44

A. Pagamenti di dividendi ed eccedenze

La FINMA rinuncia a imporre il divieto a un'impresa di assicurazione che si trova nella zona gialla di versare dividendi e assegnare eccedenze agli assicurati laddove risulti soddisfatta la seguente condizione: 45

Sussiste un piano di provvedimenti approvato dalla FINMA ai sensi dell'Allegato 4 alla Circ. FINMA 08/44 e, in caso di necessità, un piano di alimentazione ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 OS. 46

B. Nuovi affari e rinnovi

Per la zona arancione, la FINMA rinuncia a imporre alle imprese di assicurazione con un quoziente SST di almeno il 60% il divieto di effettuare nuovi affari e rinnovi, a condizione che risulti soddisfatta la seguente condizione: 47

Sussiste un piano di provvedimenti e/o di risanamento approvato dalla FINMA ai sensi dell'Allegato 4 alla Circ. FINMA 08/44 e, in caso di necessità, un piano di alimentazione ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 OS. 48

C. Proroga del termine per il rientro dalla zona gialla a quella verde

Il termine di un anno fissato al nm. 15 dell'Allegato 4 della Circ. FINMA 08/44 per il rientro dalla zona gialla a quella verde viene innalzato a tre anni a condizione che il relativo piano di misure venga approvato dalla FINMA prima del 1° gennaio 2016. 49

VI. Entrata in vigore

La presente Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2013 e mantiene la propria validità fino al 31 dicembre 2015. 50